



**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENE0 NRD-UNISS  
Nucleo Ricerca Desertificazione**

**REGOLAMENTO**

**Articolo 1 – Istituzione del Centro**

1. Il Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD – Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione è stato istituito con Decreto rettorale n. 60 del 9 giugno 2000 dell'Università degli Studi di Sassari.
2. Il Centro opera nel pieno rispetto dello Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato in G.U della Repubblica Italiana 23 dicembre 2011, n.298, serie generale.

**Articolo 2 - Finalità del Centro**

1. Il Centro promuove alti studi e ricerche fondamentali o di base, ricerche interdisciplinari e progetti di cooperazione internazionale sulla desertificazione e sul degrado ambientale, in sinergia con i Dipartimenti dell'Ateneo. Per tali fini, il Centro promuove le suddette iniziative scientifiche in ambito nazionale ed internazionale, ponendosi come strumento organizzativo scientifico e tecnico funzionale al miglior coordinamento degli studiosi e di supporto agli Enti coinvolti nelle iniziative stesse.
2. Per gli scopi di cui sopra il Centro si propone di contribuire ad iniziative nei seguenti ambiti:
  - a. individuazione dei fenomeni predisponenti la desertificazione, attraverso lo studio di aspetti fisici, chimici, biologici, ecologici, antropici, sociali, economici e giuridici;
  - b. monitoraggio del degrado fisico-chimico e biologico del territorio, compresa l'erosione del suolo e la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  - c. identificazione degli strumenti di mitigazione della desertificazione a livello tecnico, socioeconomico e legislativo;
  - d. iniziative di sostegno e promozione della ricerca scientifica di giovani studiosi, in sinergia e collaborazione con scuole dottorali e corsi di dottorato di ricerca, anche attraverso il reperimento di finanziamenti per premi di studio, borse, assegni di ricerca, che verranno attivati presso le strutture dipartimentali dell'Ateneo.
3. Le attività del Centro riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
  - a. promozione e realizzazione di studi pilota per lo sviluppo rurale sostenibile in aree affette da o a rischio di desertificazione, con particolare attenzione all'ambiente rurale ed alle risorse naturali;
  - b. partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da Enti pubblici di ricerca operanti in Italia e all'estero, dalla U.E. o da altre Organizzazioni;
  - c. sviluppo di linee di ricerca integrative e sinergiche con progetti esterni su temi affini a quelli della desertificazione;
  - d. supporto scientifico alle attività di Enti strumentali territoriali e locali;



- e. sviluppo e gestione di progetti di cooperazione internazionale con i PVS;
- f. predisposizione di linee guida tecnico-scientifiche di supporto a politiche di tutela dell'ambiente;
- g. promozione e organizzazione di corsi di alta formazione d'intesa con Enti e organizzazioni preposti alla tutela del territorio;
- h. organizzazione di congressi, seminari, corsi di formazione, gruppi di studio sulla desertificazione e sul degrado del territorio;
- i. predisposizione di contatti e opportune forme di collaborazione con altri centri di ricerca su analoghi obiettivi operanti in Italia ed all'estero;
- j. supporto all'internazionalizzazione della ricerca scientifica dell'Ateneo sui temi della desertificazione.

### **Articolo 3 – Modalità di adesione al Centro**

1. Il Centro è aperto alla adesione di professori, ricercatori, assistenti del ruolo a esaurimento di tutti i Dipartimenti dell'Università di Sassari.
2. Ad esso aderiscono:
  - a. tutti i docenti che vi hanno già aderito;
  - b. singoli docenti o ricercatori che ne facciano richiesta;
3. Le domande di adesione, indirizzate al Direttore del Centro, devono essere corredate dal curriculum, dall'indirizzo al quale il richiedente desidera ricevere tutte le comunicazioni e da ogni altro documento comprovante la congruenza del curriculum con gli ambiti di ricerca e le finalità del Centro. Le adesioni sono approvate con Decreto rettorale e comunicazione al Dipartimento di afferenza del richiedente, previa delibera favorevole del Consiglio del Centro approvata a maggioranza degli aventi diritto.

### **Articolo 4 – Conferma triennale della volontà di adesione al Centro**

1. Gli aderenti al Centro sono tenuti a manifestare per iscritto, anche per via telematica, la permanenza della propria volontà di adesione al Centro ogni tre anni, a pena di decadenza.

### **Articolo 5 - Sede amministrativa e contabile del Centro.**

1. Il Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD, sotto il profilo amministrativo e contabile, afferisce all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

### **Articolo 6 - Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a. Il Consiglio
  - b. Il Direttore
  - c. Il Comitato Scientifico
  - d. Il Comitato Esecutivo



### **Articolo 7 - Il Consiglio del Centro**

1. Il Consiglio del Centro è composto da tutti i docenti che vi aderiscono e da un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca assunti su fondi dei progetti del Centro.
2. Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore. Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno, ovvero quando il Direttore ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti. Sono possibili convocazioni *ad horas* per deliberazioni aventi carattere di urgenza. Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale dal componente più giovane. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sarà trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere effettuata anche per via telematica.
3. Il Consiglio del Centro è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza. Le deliberazioni sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
4. Il Consiglio del Centro esercita le seguenti competenze:
  - a. approva la relazione annuale del Direttore sulle attività svolte nell'anno precedente e sulle previsioni di attività per l'anno successivo;
  - b. definisce gli indirizzi generali delle attività del Centro, sentito il parere del Comitato Scientifico;
  - c. detta criteri generali per lo svolgimento delle sue attività;
  - d. elegge il Direttore ed i membri del Comitato Esecutivo, con potere di revoca;
  - e. propone al Senato Accademico i nomi dei membri del Comitato Scientifico del Centro e del suo Presidente;
  - f. approva le domande di adesione al Centro;
  - g. approva le proposte di modifica del presente regolamento, secondo la procedura indicata nell'art.13 e comunque nel rispetto dello Statuto di Autonomia dell'Ateneo.
5. Il Consiglio del Centro può decidere di invitare alle proprie adunanze, per la istruttoria e la discussione su specifici argomenti, persone non componenti del Consiglio stesso.

### **Articolo 8 - Il Direttore del Centro**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio fra i professori di prima fascia aderenti al Centro che abbiano optato per il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione del Centro può essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.
3. Il Direttore resta in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile a termini di statuto.



4. Il Direttore cura l'attuazione degli indirizzi e dei criteri generali deliberati dal Consiglio, convoca e presiede il Consiglio e il Comitato Esecutivo, è membro del Comitato Scientifico e cura l'esecuzione dei loro deliberati.

5. Il Direttore:

- a. promuove le attività del Centro, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, e tiene rapporti con altri organi accademici;
- b. propone ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale, le spese di ordinaria amministrazione relative alle iniziative progettuali del Centro;
- c. presenta alle strutture dipartimentali dell'Ateneo, d'intesa con il docente di riferimento del progetto di ricerca coinvolto e previa delibera conforme del Comitato esecutivo del Centro ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, le eventuali richieste di attivazione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e di assegnisti di ricerca su finanziamenti provenienti dalle iniziative progettuali del Centro;
- d. predispose una relazione annuale sui risultati delle attività svolte e sullo stato delle ricerche del Centro.

6. Il Direttore, in collaborazione con il Comitato Scientifico ed il Comitato Esecutivo propone il piano annuale delle ricerche del Centro, i programmi comuni con Dipartimenti, Centri dell'Università di Sassari o di altre Università, con altre istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, attraverso apposite convenzioni.

7. Nei casi di impedimento temporaneo, il Direttore delega, dandone motivata comunicazione al Rettore, le proprie funzioni ad altro professore aderente al Centro.

8. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o ritiri la sua adesione al Centro, il Direttore o in sua assenza il professore di prima fascia più anziano in ruolo, convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

#### **Articolo 9 - Il Comitato Scientifico del Centro**

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di supporto alla programmazione delle attività scientifiche del Centro.

2. Esso è composto dal Direttore e da almeno due esponenti della comunità scientifica, indicati con delibera del Consiglio previa indicazione del Comitato esecutivo e nominati dal Senato Accademico, fra i quali viene scelto il Presidente.

3. Il Comitato resta in carica tre anni ed è riconfermabile a termini di Statuto. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno anche per via telematica. Ulteriori adunanze si possono tenere anche per via telematica. Delle riunioni del Comitato viene redatto processo verbale dal componente più giovane.

4. Il Comitato Scientifico promuove e sviluppa le relazioni nazionali ed internazionali nei settori di attività del Centro, ha funzioni di audit interno, di supporto alla programmazione della ricerca scientifica ed elabora il rapporto annuale del Direttore sull'attività svolta da presentare al Consiglio del Centro. I membri del Comitato possono partecipare alle attività scientifiche del Centro.



### **Articolo 10 – Il Comitato Esecutivo del Centro**

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo del Centro.

Esso è composto da:

- a. il Direttore, che lo presiede;
- b. quattro membri eletti dal Consiglio, di cui almeno due professori di ruolo.

Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto, dura in carica tre anni ed è rinnovabile a termini di Statuto.

2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Direttore, anche per via telematica, almeno quattro volte all'anno con preavviso di almeno 5 giorni. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono possibili convocazioni *ad horas* per deliberazioni urgenti, che saranno valide se interverranno la metà più uno dei componenti.

3. Il Comitato Esecutivo, in attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, delibera:

- a. in merito alla destinazione delle risorse finanziarie relative alle iniziative progettuali del Centro;
- b. sulle richieste, da presentare alle strutture dipartimentali, di attivazione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e di assegnisti di ricerca su finanziamenti provenienti dalle iniziative progettuali del Centro;
- c. sulla istruzione delle richieste di nuove adesioni al Centro da sottoporre al Consiglio;
- d. sulle proposte di convenzioni e progetti di ricerca;
- e. sulla assegnazione a docenti e ricercatori del Centro dell'espletamento e della responsabilità scientifica di progetti, contratti e consulenze, previa consultazione degli interessati e facendosi carico della definizione delle modalità e mezzi di esecuzione;
- f. sulla ripartizione di eventuali proventi delle prestazioni a pagamento per conto terzi secondo le modalità dell'apposito Regolamento Generale di Ateneo.

### **Articolo 11 – Utilizzo delle attrezzature a disposizione del Centro**

1. L'utilizzo delle attrezzature a disposizione del Centro è consentito agli aderenti e al personale tecnico-amministrativo di supporto ai vari progetti del Centro, previa autorizzazione del Direttore.

### **Articolo 12 - Forme di finanziamento delle attività del Centro**

1. Le attività del Centro sono finanziate da progetti di ricerca, sovvenzioni, contributi di ricerca e altre risorse, comunque denominate, rese disponibili da parte di Enti pubblici e privati, amministrazioni regionali, nazionali, comunitarie ed extraeuropee, ovvero fondi derivanti da contratti e convenzioni e altre forme di contributo previste dai progetti di ricerca cui il Centro partecipa.

### **Articolo 13 - Modifiche al Regolamento - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio del Centro, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Le modifiche proposte



sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e formalizzate con Decreto rettorale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme di legge vigenti.